

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XII LEGISLATURA —

N. 904

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori STANZANI GHEDINI, FIEROTTI,
PETRICCA, CASILLO, STEFÀNO, GRIPPALDI, FRONZUTI,
SPISANI, LAFORGIA, GEI, SCOPELLITI, PELLITTERI, PORCARI,
CAMPO, MASIERO, BINAGHI, PODESTÀ, RIANI, VENTUCCI,
DE PAOLI, SQUITIERI e SILIQUINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 SETTEMBRE 1994

Nuovo ordinamento della professione giornalistica
ed istituzione della carta d'identità del giornalista

ONOREVOLI SENATORI. - L'Ordine dei giornalisti, come del resto tutte le strutture corporative, ha avuto - dietro la maschera della selezione qualitativa degli aderenti e di un rigoroso controllo deontologico - il fine ultimo di garantire maggiori vantaggi a chi ne fa parte e di ostacolare l'ingresso a nuovi soggetti. Questi sono visti come possibili concorrenti in un ambito professionale che va rigidamente sorvegliato in modo da impedire che i privilegi acquisiti possano essere rimessi in discussione.

È evidente infatti che l'estensione del contratto collettivo di lavoro dei giornalisti professionisti, se esteso a tutti coloro che effettivamente svolgono questa professione, comporterebbe costi insostenibili per la maggior parte delle aziende editoriali. Va tenuto presente che la situazione italiana è del tutto anomala: l'Italia è l'unico paese dell'Unione europea e fra i pochissimi al mondo ad avere un Ordine dei giornalisti ed una legislazione in materia complicata e dettagliatissima. Questa vasta regolamentazione favorisce la volontà di controllare una professione come quella giornalistica che, per sua natura, ha una forte rilevanza sociale.

Non stupisce che, a differenza di altri stati, dove la professione è libera, la considerazione dell'opinione pubblica italiana per gli organi d'informazione e per i giornalisti sia scarsissima.

La realtà è che nella giungla di leggi e regolamenti che hanno disciplinato la materia, i primi beneficiari dell'istituto dell'Ordine professionale dei giornalisti sono stati spesso i suoi dirigenti, che hanno potuto gestire, con fare clientelare, il potere concessogli dalla legge di essere esaminatori e giudici di altri colleghi.

Gli scandali che hanno riguardato gli esami truccati e, più recentemente, noti

giornalisti ed esponenti dell'Ordine, hanno soltanto portato in superficie un fenomeno di malcostume che durava da anni, se non da decenni, e che investe tutto l'iter che un giornalista deve percorrere prima di giungere all'esame che lo riconosca tale. Essere riconosciuto praticante (e avere, quindi, il titolo di ammissione all'esame) è così spesso frutto di un negoziato politico basato sulla lottizzazione partitocratica, sul familismo e sulle clientele.

Oltre cinquant'anni fa, in merito all'ordine obbligatorio per i giornalisti, Luigi Einaudi diceva: «Null'altro che uno strumento fazioso per impedire agli avversari, agli antipatici, ai giovani, agli sconosciuti, l'espressione libera del pensiero; null'altro che un mezzo per ripetere, forse inconsapevolmente, l'eterno tentativo di limitare il numero degli iscritti alla professione, nell'ingenua persuasione che ciò valga a dare più lavoro agli arrivati, idea falsa sempre in ogni campo e falsissima nella stampa quotidiana, dove l'idea crea i lettori, dove i lettori non sono una quantità fissa, ma variabilissima, che cresce o scema a seconda di chi parla ai lettori; e sa parlare chi inventa la parola nuova, sia egli o no iscritto all'albo». Secondo il parere di molti giuristi, del resto, l'iscrizione obbligatoria all'Ordine dei giornalisti è contraria all'articolo 21 della Costituzione che sancisce la libertà di pensiero, al di là della giustificazione data a suo tempo dalla Corte costituzionale configurando l'Ordine come «mezzo di tutela nel contrapposto potere economico dei datori di lavoro». Incompatibile ci appare, inoltre, l'istituzione ordinistica con la natura sostanzialmente subordinata del rapporto di lavoro giornalistico. Le forme associative del lavoro subordinato passano inevitabilmente attraverso la garanzia specifica dell'articolo 39 della Costituzione,

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

quando attengano a finalità sindacali; ovvero attraverso la garanzia generica dell'articolo 18 della Costituzione e quindi sono da considerarsi in tutela della libertà fondamentale del diritto negativo di associazione.

In conclusione, con la soppressione dell'Ordine, prevista da questa proposta di legge, viene a cadere un'anomalia tutta italiana all'interno della Comunità europea e si restituisce piena dignità professionale a chi svolge effettivamente la professione di giornalista.

L'articolo 2 del disegno di legge istituisce «la carta di identità professionale del giornalista» valida fino al momento in cui l'attività giornalistica cessa, abolendo da una parte la qualifica (altrove sconosciuta) di «pubblicista», e, dall'altra, eliminando lo *status* sociale praticamente vitalizio, indipendente dall'esercizio della professione di «giornalista professionista».

Tale documento verrà rilasciato dal Garante per l'editoria e la radiodiffusione, previa presentazione di documentazione attestante l'effettiva attività giornalistica,

svolta continuativamente, per un anno e regolarmente retribuita. Per il rilascio di tale documento saranno adottati criteri oggettivi stabiliti per legge. Non si tratterà, quindi, di un accertamento di merito, ma di una semplice registrazione di *status* per chi svolge di fatto la professione con rapporto di impiego dipendente od in maniera libera e trae la maggior parte del proprio sostegno economico da questa attività.

Questa proposta mira a promuovere un accesso libero ed incondizionato alla professione, ponendo chiunque voglia cimentarsi nel giornalismo in condizione di parità sostanziale e lasciando di fatto al libero mercato delle idee e degli uomini il compito di presentare occasioni ed opportunità a chi è in grado di esercitare la professione.

In questo rinnovato quadro di liberalizzazione avranno particolare importanza le strutture di formazione universitaria ed i corsi specialistici che andranno incentivati insieme alle varie associazioni di categoria apportatrici di linfa nuova e svincolata da precedenti patti di mutuo soccorso con il sistema partitocratico.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Sono abrogati la legge 3 febbraio 1963, n. 69, recante ordinamento della professione di giornalista, e il relativo regolamento di esecuzione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, n. 115.

Art. 2.

1. È istituita la carta d'identità professionale del giornalista della quale i titolari si possono avvalere per beneficiare delle disposizioni adottate in favore dei rappresentanti della stampa dalle autorità amministrative e per qualsiasi altra facilitazione prevista per chi svolga attività di giornalista professionista.

Art. 3.

1. Per ottenere la carta d'identità professionale, di cui all'articolo 2, è necessario essere giornalista professionista, intendosi con tale espressione l'aver per occupazione principale, regolare e retribuita, l'esercizio della professione di giornalista di una pubblicazione quotidiana o periodica, in una emittente radiofonica o televisiva od in una agenzia di stampa.

2. Sono inoltre considerati giornalisti professionisti e possono richiedere la carta d'identità professionale:

a) i giornalisti liberi che senza essere a servizio di una data pubblicazione, emittente o agenzia, esercitino il giornalismo come occupazione principale, regolare e retribuita da almeno un anno, ricavandone le principali risorse necessarie alla loro esistenza;

b) i fotoreporter, cineoperatori e reporter-cameramen, che operino come giornalisti professionisti secondo i criteri di cui alla

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

lettera *a*) del presente comma e di cui al comma 1);

c) i giornalisti stranieri o apoliti domiciliati in Italia che abbiano un'occupazione giornalistica regolare.

Art. 4.

1. La carta d'identità professionale è rilasciata dal Garante per la radiodiffusione e l'editoria a chi possa documentare di essere da almeno un anno nelle condizioni previste all'articolo 3.

2. Presso l'ufficio del Garante è istituito un registro pubblico dei giornalisti per il deposito della documentazione necessaria all'ottenimento della carta d'identità professionale che viene consegnata entro un mese dalla data di presentazione della richiesta. Qualora la documentazione sia insufficiente, il Garante, con decisione motivata, respinge la richiesta. La richiesta può essere rinnovata dopo tre mesi da ogni risposta negativa.

3. La richiesta di rilascio della carta d'identità professionale deve essere corredata dalla presentazione dei seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita;

b) certificato di residenza;

c) presentazione di tutta la produzione giornalistica pubblicata su testate regolarmente registrate, scritti, filmati, registrazioni, comunicati d'agenzia, fotografie, relativi all'anno precedenti e la presentazione della richiesta.

d) dichiarazione del direttore responsabile della testata, attestante l'effettiva pratica svolta e recante l'elenco degli articoli pubblicati.

e) attestazione delle ricevute dei pagamenti o delle buste paga secondo le norme vigenti e su eventuale richiesta del Garante è prevista la presentazione della dichiarazione dei redditi.

Art. 5.

1. La carta non può essere rilasciata a coloro che abbiano riportato condanna

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

penale che importi l'interdizione dai pubblici uffici, per tutta la durata dell'interdizione, salvo che non sia intervenuta riabilitazione. Per la conoscenza della situazione penale dei richiedenti l'ufficio del Garante ha l'obbligo di provvedere in ogni caso agli accertamenti necessari.

2. La carta d'identità professionale viene ritirata a chi abbia riportato condanna penale che importi l'interdizione dai pubblici uffici. Nel caso di condanna che importi l'interdizione temporanea dai pubblici uffici la carta è ritirata durante il periodo di interdizione. Ove sia emesso un provvedimento restrittivo la carta rimane sospesa fino alla revoca o alla caducazione del provvedimento stesso.

Art. 6.

1. Il direttore responsabile di una testata giornalistica deve essere un giornalista professionista, intendendosi per tale quanto previsto dall'articolo 3 della presente legge.

2. Coloro che pur non esercitando la professione giornalistica assumano la direzione responsabile di una testata a carattere tecnico, scientifico, politico, sindacale, religioso o associativo, sono inseriti in un registro pubblico speciale previa presentazione di una richiesta al Garante per l'editoria, corredata dai documenti di cui all'articolo 4, comma 2, lettere *a)* e *b)*. Ai richiedenti viene rilasciato un certificato per gli usi consentiti dalla legge. Per l'accertamento della situazione penale si fa riferimento all'articolo 4, comma 1.

Art. 7.

1. La carta di identità professionale è rinnovata ogni tre anni e resta valida fino a quando non cessano le forme di rapporto professionale previste dall'articolo 3. Il titolare decade in tal caso dal beneficio ed è tenuto a darne comunicazione al Garante entro sei mesi dalla cessazione del rapporto professionale.